



**COMUNE DI COSTA MASNAGA**

PROVINCIA DI LECCO

20

**REGOLAMENTO  
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI  
DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA L.R. 91/83 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

Approvato con deliberazione consiliare n. 54 in data 17.5.1996 (C.R.C. - Milano -  
atto n. 34101 in data 24.6.1996)



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 91/83 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

## ART. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. 91/83 e degli artt. 43 e 46 della L.R. 28/90.

## ART. 2

(Condizioni per la riserva)

1) Possono essere riservati alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei nuclei familiari che oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 91/83 e successive modificazioni ed integrazioni siano privi di alloggio per una delle seguenti situazioni:

Art. 10 - L.R. 91/83

- a) primo comma:
- per necessita' di pubblica utilita';
  - per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio;
  - per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, ad esclusione da quella derivante da sfratto di alloggio a cui si provvede ai sensi art. 46 della L. R. 28/90;
  - per fenomeni derivanti dalla immigrazione extra comunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale.
- b) secondo comma
- per gli interventi previsti dall'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  - Per il rilascio dell'alloggio di servizio sia pubblico che privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi.



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI LECCO

Art. 43: L.R. 28/90

- c) terzo comma: - per occupazione senza titolo avvenuta dopo il 24 Novembre 1989:
- 1) di alloggio di risulta, di nuova costruzione o di recupero;
  - 2) di alloggio ceduto da precedente occupante;
  - 3) di alloggio abbandonato per cause naturali (decesso) dal legittimo assegnatario.

## ART. 3

(Priorita' delle riserve)

- 1) Nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi riservati viene riconosciuta prioritari a favore dei nuclei familiari eventualmente alloggiati in alberghi a totale carico del Comune. In mancanza di tale fattispecie si deve tener conto delle condizioni socio-sanitarie economiche delle famiglie interessate e a tal fine sono stabilite le seguenti prioritari attribuendo al nucleo familiare un punteggio per quanto attiene sia le condizioni oggettive che soggettive. I punteggi sono cosi' articolati:

Condizioni oggettive:	Punti
1) Per necessita' di pubblica utilita'	20
2) Per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio	20
3) Per fenomeni derivanti dalla immigrazione extra comunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale	8
4) Per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale	5
5) Per gli interventi previsti dall'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di ERP	20
6) Per i soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi	20
7) Sentenza di sfratto (scadenza cronologica)	20
8) Alloggio improprio o dichiarato antiigienico	20



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI LECCO

---

Condizioni soggettive	Punti
<hr/>	
9) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare calcolato ai sensi degli artt. 21 e 22 della L. n. 457/78 inferiore a :	
4 ml. procapite	30
6 ml. procapite	20
8 ml. procapite	10
10) Famiglie monoreddito con 2 o piu' minori a carico	10
11) Presenza nel nucleo familiare di uno o piu' portatori di handicap	15
12) Persone sole con figli o minori a carico	15
13) Ex carcerati, ex tossicodipendenti, malati terminali o persone con patologie particolari	15

---

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1-2 - 5-6  
7 e 8 - 3 e 4 - 11 e 13.

## ART. 4

Il Comune provvede ogni 12 mesi ad aggiornare la graduatoria delle famiglie cui puo' essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica e ad adeguare i limiti di reddito di cui al precedente art. 3 alla variazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente.